

al 31 dicembre 1996 e che, quindi, era esonerato dalla frequenza dei corsi di formazione ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 95 del D.Lgs. 626/94 ora abrogato, è esonerato dallo svolgimento del corso ex-novo di 48 ore per RSPP, ma dovrà svolgere il corso di aggiornamento di 14 ore entro 2 anni a far data dal 11 gennaio 2012, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Accordo del 21 dicembre 2011 stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Il titolare di studio medico e odontoiatrico, che abbia invece svolto i corsi di formazione per RSPP ex Accordo 26 gennaio 2006, è esonerato dallo svolgimento del corso ex novo di 48 ore, ma dovrà svolgere il corso di aggiornamento di 14 ore entro 5 anni a far data dal 11 gennaio 2012, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Accordo del 21 dicembre 2011 stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Il titolare dello studio medico o odontoiatrico, che occupa lavoratori, il quale abbia svolto entro la data del 11 luglio 2012 corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data del 11 gennaio 2012 rispettosi delle previsioni di cui all'art. 3 del decreto 16 gennaio 1997, è esonerato dallo svolgimento del corso ex novo di 48 ore, ma dovrà svolgere il corso di aggiornamento di 14 ore entro 5 anni dal giorno dell'effettivo completamento del corso prima citato.

Per quanto riguarda i collaboratori dello studio medico o odontoiatrico essi sono equiparati alla figura dei lavoratori (sono esclusi i collaboratori familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile – c.d. impresa familiare). In questo caso il titolare dello studio medico o odontoiatrico è tenuto a far svolgere ad essi un corso di formazione per lavoratori della durata di 16 ore (Accordo del 21 dicembre 2011 stipulato in sede di conferenza Stato-Regioni concernente la formazione dei lavoratori). Sempre con riferimento alla figura dei lavoratori è poi previsto un aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore.

In conclusione giova ovviamente sottolineare che è condizione obbligatoria, per continuare a svolgere il ruolo e le funzioni di RSPP, effettuare i corsi di formazione sopraccitati; in caso contrario si decade automaticamente dall'incarico di RSPP per mancanza di titolo. Si rileva, inoltre, che spetta al datore di lavoro la verifica di tali adempimenti. Grava, infatti, sul datore di lavoro l'apparato sanzionatorio in caso di mancata nomina del RSPP (arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da 2.500 A 6.400 euro).

Pertanto in tal caso il titolare di studio medico e odontoiatrico che occupa lavoratori dovrà nominare un nuovo RSPP che abbia i titoli professionali richiesti ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 81/08.

Cordiali saluti


IL PRESIDENTE CAO

Giuseppe Renzo

IL PRESIDENTE

Amedeo Bianco

All. n. 2



Procedure standardizzate - FAQ

N° domanda	Parte della procedura	Domanda	Risposta
1	Modulo 2	Il modulo 2 deve essere compilato o modificato in base alla situazione specifica dell'azienda? (infatti sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono disponibili anche i formati doc. modificabili)	Si compilano solo le colonne 3 e 4, specificando se il pericolo è presente o no, ed eventualmente le colonne 2 (specificando il pericolo) e 3 della riga "ALTRO" qualora siano presenti pericoli non esplicitati nel modulo 2. Se fossero presenti più pericoli non esplicitati aggiungere più righe "ALTRO".
2	Modulo 2	I riferimenti legislativi riportati nella colonna 5 sono esaustivi?	No ma sono i principali
3	Modulo 2	L'elenco pericoli è esaustivo?	Sì, se si considera anche la riga "ALTRO"
4	Modulo 2	Perché il modulo richiede di indicare per ogni pericolo se lo stesso è presente o non presente (colonne 3 e 4)? Non sarebbe sufficiente chiedere solo se il pericolo è presente?	È richiesta l'indicazione esplicita della presenza o meno di un pericolo per essere sicuri che il datore di lavoro consideri tutti i pericoli e non ne trascuri nessuno.
5	Modulo 2	In colonna 3 si devono contrassegnare come pericoli presenti solo quelli principali?	No, vanno contrassegnati tutti i pericoli presenti. In fase di valutazione del rischio associato al pericolo specifico (Modulo 3) si indicheranno le misure attuate necessarie a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori. In molti casi sarà sufficiente indicare nel Modulo 3 che, sulla base di dati di letteratura o di certificati/attestazioni disponibili, si ritiene che la salute e la sicurezza dei lavoratori sia già garantita.
6	Modulo 2	La colonna 6 è esaustiva?	No, si tratta solo di esempi di incidenti e criticità.
7	Modulo 3	In colonna 4 del modulo 3 si può indicare qualunque strumento di supporto?	Qualunque strumento adottato dal datore di lavoro sotto propria responsabilità per valutare il rischio ed individuare misure preventive e protettive; è consigliabile, però, che lo strumento abbia una certa referenza/autorevolezza: es. norma tecnica, buona prassi, linea guida (ente pubblico), linea guida (soggetto privato es. istituto di ricerca con esperienza nel settore)

8	Modulo 3	E' necessario indicare misure di miglioramento per ogni rischio?	No. Per ogni pericolo riportato, però, devono essere indicate tutte le misure attuate (colonna 5) per poter ritenere la stessa correttamente compilata. In ogni caso, le misure di miglioramento, ove individuate, vanno indicate rappresentando un aspetto importante della gestione della prevenzione.
9	Modulo 1.1	Come va interpretata la dicitura "Servizio di Pronto Soccorso"	Si tratta di un refuso. La dicitura corretta è "Servizio di Primo Soccorso".
10	Data certa	Sul documento di valutazione dei rischi redatto secondo le procedure standardizzate va apposta la data certa?	Si. Il documento di valutazione dei rischi redatto secondo le procedure standardizzate "deve essere munito di data certa" o attestata dalla sottoscrizione del documento, ai soli fini della prova della data, da parte del RSPP, RLS o RLST, e del medico competente, ove nominato".
11	Data certa	Quali sono le altre forme previste dalla legge per l'attestazione della data certa?	Secondo quanto specificato anche dal Garante per protezione dei dati personali, con il Provvedimento 5 dicembre 2000, il requisito della data certa si collega con la comune disciplina civilistica in materia di prove documentali e, in particolare, con quanto previsto dagli articoli 2702 - 2704 del codice civile, i quali recano un'elencazione non esaustiva degli strumenti per attribuire data certa ai documenti, consentendo di provare tale data anche in riferimento a ogni "fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'antiorità della formazione del documento" (articolo 2704, comma 3, del codice civile). Tale provvedimento richiama, altresì, l'attenzione dei soggetti obbligati sulle possibilità che appaiono utilmente utilizzabili: a) ricorso alla c.d. "autoprestazione" presso uffici postali prevista dall'articolo 8 del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico, anziché sull'involucro che lo contiene; b) in particolare per le amministrazioni pubbliche, adozione di un atto deliberativo di cui sia certa la data in base alla disciplina della formazione, numerazione e pubblicazione dell'atto; c) apposizione della c.d. marca temporale sui documenti informatici

			(art. 15, comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 59; D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513; artt. 52 ss. D.P.C.M. 8 febbraio 1999); d) apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile; formazione di un atto pubblico; e) registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico.
12	Data certa	E' sanzionata la mancanza della data certa sul documento di valutazione del rischio?	La mancanza di data certa o attestazione della stessa con le modalità previste non è sanzionata dal legislatore in modo espresso ma è verosimile presumere, anche sulla base dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, che ciò possa costituire un'omessa valutazione dei rischi con le conseguenze previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
13	Data certa	A chi deve essere inviato il documento di valutazione dei rischi?	Il documento di valutazione dei rischi deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi a disposizione degli organi di vigilanza.

All. n. 2

Commissione per gli Interpellati
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 7/2012

Roma, 15 novembre 2012

Alla CNA

Confederazione Nazionale dell'Artigianato
e della Piccola e Media Impresa

Prot.  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 22/11/2012
Prot. 37 / 0021856 / MA007.A001

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni – valutazione del rischio e utilizzo delle procedure standardizzate di cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni nelle aziende fino a 10 lavoratori.

La CNA ha chiesto a questa Commissione di pronunciarsi sulla possibilità che le aziende fino a 10 lavoratori possano preparare il documento di valutazione dei rischi (di seguito DVR) applicando integralmente l'articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, senza, tuttavia, utilizzare le procedure standardizzate di valutazione dei rischi, previste dall'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008.

A tale riguardo va evidenziato come l'articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008 imponga al datore di lavoro l'obbligo (indelegabile) di valutare tutti i rischi "con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28". L'articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008 identifica, al comma 2, lettera a), l'oggetto della valutazione dei rischi nel dettaglio specificando, in particolare, che: "La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione".

L'articolo 29 del D.Lgs. n. 81/2008 individua, poi, le modalità di effettuazione della valutazione del rischio prevedendo, al comma 5, che: "I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi (...) sulla base delle procedure standardizzate di cui

Commissione per gli Interpellati

(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 7/2012

all'art. 6, comma 8, lett. f)". Tali procedure standardizzate – una volta pubblicato il decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del D.Lgs. n. 81/2008 (il quale ha avuto parere favorevole dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 25 ottobre 2012) – verranno utilizzate innanzitutto dalle aziende fino a 10 lavoratori, vale a dire da quelle aziende alle quali è oggi concesso di autocertificare la valutazione dei rischi (articolo 29, comma 5, secondo periodo). Tale possibilità è stata limitata dall'articolo in commento al 30 giugno 2012, termine prorogato dal decreto legge 12 maggio 2012, n. 57, convertito con legge 12 luglio 2012, n. 101, ai tre mesi successivi all'emanazione del citato decreto interministeriale relativo alle "procedure standardizzate" di valutazione dei rischi o, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni

La previsione di cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 è diretta a fornire alle aziende di limitate dimensioni (fino a 10 lavoratori) uno strumento – le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi – che permetta alle medesime (alle quali è ancora, fino al 31 dicembre 2012, consentito predisporre una autocertificazione relativa alla valutazione dei rischi) di redigere il proprio DVR in modo coerente con quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 agli articoli 28 e 29. Il comma 2, lettera a) dell'articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008, nel testo inserito solo a seguito dell'emanazione del D.Lgs. n. 106/2009, puntualizza che: *"La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione"*.

Va rimarcato che i principi (si pensi, ad esempio, alla necessità di valutazione di *"tutti i rischi"* sul lavoro di cui all'articolo 28, comma 1, e a quella di rivisitare la valutazione a seguito di *"modifiche del processo produttivo ..."* e del verificarsi delle altre ipotesi descritte dall'articolo 29, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008) imposti al datore di lavoro in materia di valutazione dei rischi sono puntualmente elencati agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008 spettando al datore di lavoro l'onere di dimostrare, elaborando il DVR, di averli ottemperati, senza eccezioni.

Ove si abbia riguardo, dunque, alla finalità – appena rimarcata – della redazione del DVR appare chiaro come la dimostrazione di avere rispettato gli obblighi in materia di valutazione dei rischi possa essere fornita dal datore di lavoro in qualunque modo idoneo allo scopo e, quindi,

Commissione per gli Interpelli

(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 7/2012

attraverso qualunque procedura che consenta di preparare un DVR coerente con le previsioni degli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008.

Ne consegue che il datore di lavoro di una azienda fino a 10 lavoratori disporrà (a breve, come sopra evidenziato) delle procedure standardizzate quale strumento identificato dal Legislatore per la redazione del DVR in contesti lavorativi di limitate dimensioni senza che ciò implichi che egli non possa dimostrare – attraverso la predisposizione di un DVR per mezzo di procedure eventualmente non corrispondenti a quelle standardizzate – di avere rispettato integralmente le disposizioni in materia di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008. Resta inteso, del tutto conseguenzialmente, che qualora una azienda con meno di dieci lavoratori abbia già un proprio DVR (in quanto ha deciso di non avvalersi della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi ma di preparare comunque un DVR pur non essendovi obbligata) tale documento non dovrà essere necessariamente rielaborato secondo le indicazioni delle procedure standardizzate, fermi restando i sopra richiamati obblighi di aggiornamento, legati alla natura “dinamica” del DVR.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

(Ing. Giuseppe PIEGARI)

